



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

Via Roma 40, 13888 – MONGRANDO - Tel. 015/666262
Cod. fis./p. iva 00392750022

ORDINANZA

Numero	Data
35	04-06-2025

Area: AREA VIGILANZA CUSTODIA ,SVILUPPO ECONOMICO,ATT.PR

OGGETTO: ORDINANZA N.35 - LIMITAZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI - LUNGO IL TRATTO DI VIA MONTICELLO DALL'ALTEZZA DEL CIVICO 12 E CIVICO 25 SINO ALL' INTERSEZIONE CON VIA GIOVANNI ENRICO PER POI PROSEGUIRE SU TUTTA LA VIA PREDETTA PER CIRCA 260 MT.-INTERSEZIONE VIA DEI GIOVANI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la richiesta presentata in data 04.06.2025 dalla ditta **RAVAGNANI ETTORE, con sede nel Comune di Cossato (BI), via Paruzza n. 156, Codice Fiscale RVGTTR60L13 L750Z, Partita I.V.A. 01341600029**, (acclarata con prot. ns.6075/2025), intesa ad ottenere l'emissione di ordinanza di istituzione senso unico alternato regolato da movieri, con restringimento della carreggiata nel tratto di strada in Via Monticello dal civico 12 e civico 25 sino all'intersezione con via Giovanni Enrico per poi proseguire su tutta la via predetta per circa 260 mt. /intersezione Via dei Giovani, per effettuare lavori di ripristino del manto stradale 'riasfaltatura' da eseguirsi per conto di E- distribuzione S.P.A.
- **DATO ATTO** che la predetta richiesta summenzionata è dal giorno 05 giugno 2025 nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e comunque sino a fine dei lavori;
- **VISTA** l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico di Mongrando relativa alla concessione della sede stradale dove autorizza la ditta **E- distribuzione S.P.A.** alla realizzazione delle opere per posa linea BT interrata con 2 colonnine -autorizzazione U.T. n°01/2024 del 08/01/2024;
- **VISTO il sollecito di esecuzione ripristino definitivo al manto stradale inoltrato** dall'ufficio tecnico di Mongrando il 16.05.2025 alla ditta relativa alla concessione della sede stradale dove autorizza la ditta **E- distribuzione S.P.A., acclarata a prot. ns 5340/2025**;
- **VERIFICATO** che il tratto di strada in questione è una strada comunale e rientra all'interno della perimetrazione del centro abitato;
- **CONSIDERATO** che per l'esecuzione di tali lavori si rende necessario adottare alcuni provvedimenti per la circolazione veicolare nelle aree interessate dai lavori;
- **VISTE** le caratteristiche della strada, la larghezza della carreggiata e ritenuto che l'occupazione della sede stradale impedisce il libero transito dei veicoli a doppio senso di marcia;
- **VISTI** gli artt. 4 – 5 - 7 – 20 e 21 del Codice della Strada, approvato con il D.L. 30.04.1992 n. 285 e gli artt. 6 - 7 del Regolamento di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495;
- **VISTO** Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs del

18/08/2000, n°267;

- **VISTO** il vigente Statuto Comunale;
- **ATTESO** che per ovviare a riscontrati inconvenienti e ad accertate difficoltà occorre, per una normale attività di prevenzione della sicurezza e dell'ordine pubblico, modificare la vigente disciplina della circolazione veicolare;

ORDINA

**dal giorno 05.06.2025
nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle 18.00
e comunque sino a fine lavori**

in Mongrando, nel tratto di Via MONTICELLO dall'altezza del civico 12 e civico 25 sino all'intersezione con via Giovanni Enrico per poi proseguire su tutta la via predetta per circa 260 mt. /intersezione Via dei Giovani,

▪ L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI CON RESTINGIMENTO DELLA CARREGGIATA NEL TRATTO DI STRADA INTERDETTA DAI LAVORI

per motivi di pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico, per le motivazioni specificate in premessa;

1. Alla ditta appaltatrice *e/o alla Ditta esecutrice* dei lavori ovvero alla Ditta **RAVAGNANI ETTORE, con sede nel Comune di Cossato (BI), via Paruzza n. 156, Codice Fiscale RVGTTR60L13 L750Z, Partita I.V.A. 01341600029**, l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea stradale e di deviazione come previsto dal Codice della Strada, che dovrà essere posata 48 ore prima dell'intervento all'altezza della zona in cui si svolgeranno i lavori ai sensi dell'art. 21 D.lgs 285/92 e degli art. 30 - 43 del D.P.R. 495/92 "regolamenti di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10.07.2002;
2. Alla Ditta **RAVAGNANI ETTORE e/o alla Ditta esecutrice** dei lavori la messa in sicurezza del cantiere prima dopo e durante la riapertura al transito veicolare
3. Alla Ditta **RAVAGNANI ETTORE e/o alla Ditta esecutrice**, di informare i residenti di eventuali impedimenti di accesso alle proprie abitazioni;
4. Alla Ditta **RAVAGNANI ETTORE e/o alla Ditta esecutrice** di predisporre di eventuali percorsi alternativi;
5. Alla Ditta **RAVAGNANI ETTORE e/o alla Ditta esecutrice**, - tutti gli allestimenti/strutture che verranno installate, dovranno essere posizionati in modo tale da garantire sempre e comunque la possibilità di transito dei veicoli di soccorso e polizia che dovessero avere la necessità di raggiungere qualunque luogo in qualunque momento;
- tutti i veicoli autorizzati a circolare dovranno procedere a passo d'uomo garantendo la totale sicurezza della circolazione stradale, pedonale, ciclabile e dell'incolumità pubblica;
- i divieti e le limitazioni di cui sopra sono resi noti a mezzo della prevista segnaletica stradale, da avvisi e comunicazioni nei modi più opportuni;
- sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
6. L'impresa adotterà tutte le cautele atte ad evitare incidenti, le cui conseguenze di qualsiasi natura, in sede civile e/o penale, resterebbero a totale carico della stessa, curando in modo particolare la sorveglianza ed il pilotaggio dei mezzi durante lo svolgimento dei lavori;
7. La vigilanza sul regolare mantenimento della segnaletica di cantiere e di pre-segnalamento.
8. La presente Ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla

osta od altri provvedimenti necessari per lo svolgimento di detti lavori, di competenza di altri Enti o Servizi.

DISPONE

che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune e che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Web del Comune di Mongrando, comunicata agli Enti interessati e alla ditta esecutrice dei lavori;

INVITA

le competenti forze di Polizia di vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza.

AVVERSO

alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione, oppure in, applicazione del D. Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, potrà ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte sempre entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

La presente ordinanza avrà piena efficacia con l'effettiva posa dei cartelli e decadrà con la rimozione degli stessi.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SINDACO MICHELE TEAGNO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dal Comune di Mongrando, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Roma, 40 - 13888 Mongrando (BI) PEC: mongrando@pec.ptbiellese.it; Telefono: 015 666 262. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall'Ente. Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Labor Service S.r.l. di Novara (NO), con sede in Via Augusto Righi 29, tel. 0321.1814220 - email privacy@labor-service.it. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo: <https://www.comune.mongrando.bi.it/it-it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/privacy#246445>